

**Al Presidente dell'Ufficio Disciplinare Comunale**

**c/o Comune di Giarre**

**Via Callipoli 81**

**Oggetto: Procedimento disciplinare avviato con nota del 03.02.2014 prot. gen. 4652**

Il sottoscritto Letterio Lipari , nella qualità di Dirigente del Comune di Giarre ,in riferimento al procedimento disciplinare avviato con la nota di contestazione di addebiti del 03.02.2014 prot. 4652, rappresenta a propria difesa quanto segue.

Preliminarmente si eccepisce il difetto di legittimazione in capo al Segretario comunale a svolgere le funzioni di Presidente dell'Ufficio disciplinare , e , a maggior motivo, di responsabile del procedimento ,stante la presenza presso il Comune di Giarre di figure dirigenziali, potendo egli essere investito di detta responsabilità solo nel caso di mancanza di dirigenti presso l'Ente (valgano ,per tutte le pronunce giurisprudenziali ricorrenti , Consiglio di Stato – Sezione IV sentenza n. 4858 del 21/08/2006 , Consiglio di Stato – Sezione V sentenza n. 5625 del 25/09/2006 , Corte dei Conti – Sezione del Controllo Liguria delibera n. 84 del 16/11/2010 e Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 13708 del 12/06/2007). Atteso che risulta evidente, sul punto , la violazione della normativa contrattuale sui segretari comunali (art. 1 ccnl 22.12.2003), non può disconoscersi l'illegittima composizione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Giarre alla luce del pronunciamento del Ministero dell'Interno del 09/12/2012 , richiesto dal Dipartimento della Funzione pubblica , di seguito integralmente riportato:

“09/10/2012 - Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'esposto, presentato da un consigliere contro il comune, concernente l'affidamento da oltre un anno di un incarico dirigenziale al Segretario Generale, nonostante la presenza nell'ente di figure dirigenziali.

OGGETTO: esposto di un consigliere comunale contro un comune. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con una la nota ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'esposto, presentato da un consigliere contro un Comune, concernente l'affidamento, da oltre un anno, di un incarico dirigenziale al Segretario Generale, nonostante la presenza nell'ente di figure dirigenziali. Al riguardo, su concorde avviso espresso dalla ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si rileva preliminarmente che l'art. 97 del Dlgs 267/2000 stabilisce i compiti e le funzioni dei segretari comuni e provinciali. In particolare, il comma 2 di detto articolo statuisce che il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il successivo comma 4, nel prevedere che il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività, elenca le funzioni ad stesso spettanti. Invero, la lett. d) del medesimo comma 4 dispone che il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia. Tale norma, come evidenziato anche nella circolare di questo Ministero del 15.7.1997 n. 1/1997, citata dall'esponente, ha valenza di clausola di salvaguardia ai fini del buon andamento della macchina organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente. Infatti, occorre rilevare che le assegnazioni di ulteriori funzioni al segretario può avvenire solo nel momento in cui l'ente locale risulti privo sia di personale di qualifica dirigenziale sia di responsabili dei servizi, ovvero qualora l'ente intenda fare una specifica scelta gestionale in tal senso. Bisogna, difatti, rammentare che i dirigenti - ovvero i dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi- sono titolari delle funzioni loro attribuite, risultando, quindi, residuale l'applicazione della citata disposizione di cui al comma 4 lett. d) dell'art. 97.